DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2001

relativa ad un contributo finanziario per l'eradicazione dell'afta epizootica nel Regno Unito nel 2001

[notificata con il numero C(2001) 2539]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2001/654/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE [2], in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Nel 2001 si sono manifestati nel Regno Unito focolai di afta epizootica. L'insorgenza della malattia rappresenta un serio pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. Allo scopo di prevenire la diffusione della malattia e di favorirne l'eradicazione, la Comunità può contribuire alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.

(2) Non appena la presenza dell'afta epizootica è stata confermata ufficialmente, le autorità britanniche hanno riferito di aver adottato le misure elencate all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE e applicato immediatamente le disposizioni pertinenti della direttiva 85/511/CE del Consiglio [3].

(3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio [4], le misure veterinarie e fitosanitarie attuate secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato.

(4) Il contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le misure previste siano efficacemente attuate e che le autorità trasmettano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti.

(5) In attesa che siano ultimati i controlli effettuati dalla Commissione, è opportuno versare un primo anticipo appena vi saranno stanziamenti disponibili.

(6) È opportuno precisare i termini «indennizzo adeguato degli allevatori», che figurano all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 11 della decisione 90/424/CE, il Regno Unito può beneficiare dell'assistenza finanziaria della Comunità per l'indennizzo adeguato dei proprietari obbligati a macellare i loro animali nell'ambito delle misure di eradicazione dei focolai di afta epizootica manifestati fino al 30 giugno 2001.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità è erogato in base:

a) ai documenti giustificativi presentati dal Regno Unito relativi all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari;

b) alle risultanze dei controlli della Commissione di cui all'articolo 3.

2. Il Regno Unito può tuttavia ricevere, su richiesta, un anticipo di 355 milioni di EUR non appena verrà adottata la presente decisione e vi saranno stanziamenti disponibili.

3. I documenti indicati al paragrafo 1 comprendono una relazione epidemiologica riguardante tutte le aziende di cui sono stati abbattuti e distrutti animali, nonché una relazione finanziaria.

La relazione finanziaria tiene conto delle categorie di animali distrutti, o abbattuti e distrutti, in ciascuna azienda a causa dell'afta epizootica. Le relazioni sono fornite su supporto elettronico secondo quanto disposto nell'allegato 1.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
[2] GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.
[3] GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.
[4] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

4. I documenti giustificativi concernenti le misure adottate nel periodo indicato all'articolo 1 sono trasmessi entro il 1º ottobre 2001.

5. Ai fini della presente decisione, per «indennizzo adeguato» si intende un indennizzo pari al valore degli animali immediatamente prima della contrazione della malattia.

Articolo 3

La Commissione può effettuare controlli sul posto, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, per verificare l'applicazione delle misure suddette e le corrispondenti spese sostenute.

La Commissione informa gli Stati membri delle risultanze dei controlli effettuati.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO 1

Focolaio n.	Contatto con il focolaio	Numero d'identifi-cazione dell'azienda	Allevatore		Ubicazione dell'azienda	Proprietario degli animali		Data di macella-zione	Metodo di distruzione				Peso alla distruzione	Numero di animali per specie e categoria			
			Cognome	Nome		Cognome	Nome		Impianto di trasformazione	Macello	Incenerimento	Altro (specificare)					

Importo pagato per specie e categoria				Altre spese pagate all'allevatore (al netto dell'IVA)	Indennizzo totale (al netto dell'IVA)	Data del pagamento